

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1574

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ZANONE)

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

(PRANDINI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1989

Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale
delle Capitanerie di porto

ONOREVOLI SENATORI. - L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto è attualmente stabilito in 453 unità dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare.

Tale organico è insufficiente non soltanto per l'avvenuto consistente potenziamento dei traffici mercantili e delle attività legate al diporto nautico, ma anche e soprattutto per i molteplici ed importanti servizi che le Capitanerie di porto sono tenute a svolgere, tra cui quelli di ordine tecnico e di polizia, di ordine amministrativo e di ordine militare.

Progressivamente in detti servizi si sono manifestate situazioni nuove, complesse e pressanti, per cui il personale militare delle Capitanerie di porto è chiamato ad operare con sollecitudine e impegno per far fronte alle sempre maggiori richieste dovute all'espansione delle attività marittime. Le leggi relative alla nautica da diporto, allo sfruttamento minerario della piattaforma continentale, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, hanno attribuito al predetto personale

compiti ancora più gravosi, ulteriori responsabilità e più circostanziate competenze.

La materia di competenza dell'autorità marittima periferica risulta, in sostanza, notevolmente aumentata, per cui si rende necessario un adeguamento delle predette dotazioni organiche.

A ciò provvede l'unito disegno di legge.

Il provvedimento, peraltro, risulta in linea con gli orientamenti contenuti nella stessa legge sulla difesa del mare (n. 979 citata), la quale, nel ribadire la necessità di attuare un potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto, ha anche previsto un programma quadriennale di potenziamento delle relative infrastrutture logistiche e operative. Tale programma, d'altra parte, risulterebbe del tutto vanificato qualora non venissero nel frattempo adeguatamente incrementati gli organici.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, i riflessi di spesa risultano di non rilevante entità, diluiti nel tempo, e comunque la copertura degli oneri graverà sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto».

RELAZIONE TECNICA

1. Il documento si riferisce al disegno di legge in materia di riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto.

È elaborato in stretta osservanza del disposto della circolare 29 aprile 1988, n. 10.3.1/77 (7237), emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e pubblicata quale supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 12 maggio 1988.

Tiene conto nelle tavole dimostrative degli oneri delle peculiarità ordinarie, addestrative e logistiche degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto e delle relative norme che le regolano, ivi incluse quelle legislative per l'avanzamento del personale.

2. Gli oneri del disegno di legge riguardano per quanto attiene la «Classificazione economica», i costi relativi a:

1) stipendi e paghe del personale calcolati al lordo ed a legislazione vigente, secondo le indicazioni fornite dai competenti Servizi del Ministero della difesa;

2) funzionamento derivante da:

a) trattamento di missione per il personale destinato a frequentare corsi previsti presso l'Accademia navale di Livorno;

b) vestiario e viveri, secondo l'apposita normativa vigente per la Marina Militare.

La gradualità d'immissione nei ruoli, con andamento ventennale, fa sì che gli oneri a regime siano essi stessi diluiti nel tempo, che i primi effetti positivi del provvedimento si manifestino già a partire dal 1991 (specializzazione di una prima quota di ufficiali) e che l'effetto completo venga raggiunto nel 2007, anno a partire dal quale, con organici «rinforzati» quantitativamente nel settore dell'Amministrazione marittima rispetto a quelli attuali, le Capitanerie di porto saranno in grado di assolvere alle loro funzioni i cui fini altamente sociali sono stati già rilevati nella relazione illustrativa.

Per valutare nei giusti termini la convenienza sul piano finanziario della spesa che si propone, si deve considerare, oltre che l'indubbio miglioramento del quale potrà anche beneficiare l'utente dei servizi affidati al personale delle Capitanerie di porto:

a) il beneficio sul piano sociale derivante dal travaso di esperienze tra operatori «orientati» con le attuali disposizioni ad operare verso distinte problematiche sociali;

b) il beneficio indiretto per la comunità nazionale nel suo complesso per potersi avvalere indirettamente anche dell'organizzazione della Marina Militare.

3. L'onere richiesto - a fronte dei benefici indicati - aumenta gradualmente nei primi sei anni dai 92,04 miliardi nel 1989 ai 2.080,68 miliardi nel 1994, stabilizzandosi così nel 2007 a lire 8.073,28 miliardi allorquando il provvedimento giunge a pieno regime.

4. La carenza di disponibilità di fondi nel bilancio della Marina mercantile e l'importanza ed urgenza che si attribuiscono al provvedimento fanno sì che la copertura finanziaria dello stesso sia stata inserita tra quelle aventi priorità nelle proposte formulate dalla stessa Amministrazione, per la sua inclusione nel fondo speciale di parte corrente per l'anno 1989.

SCHEMA B - ANALISI DEGLI ONERI

RIF. CIRC 29 APRILE 1988, N. 10.3.1/77 (7237) DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. NUOVE O MAGGIORI SPESE CORRENTI

(Articolo 9, comma 1)

Oggetto della disposizione:

1. Per far fronte alle esigenze del servizio delle Capitanerie di porto, anche in relazione a quanto previsto all'articolo 1, le consistenze massime degli organici degli ufficiali in servizio permanente sono aumentate:

a) di 197 unità per gli ufficiali del ruolo normale.

Gli incrementi per gli ufficiali sono riportati nel quadro XI della tabella n. 2, allegato alla presente legge, che sostituisce il quadro XI della analoga tabella, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

2. L'incremento degli organici è realizzato per gli ufficiali del ruolo normale secondo le indicazioni di cui agli allegati B.1.1 e B.1.3.

1.1. *Oneri di personale - Ufficiali*

NOTA

1. Gli stipendi e le paghe del personale sono stati calcolati al lordo ed a legislazione vigente, secondo le indicazioni fornite dalla competente Direzione generale.

2. Il numero delle unità interessate al provvedimento è stato ottenuto raffrontando anno per anno i nuovi organici con gli organici attualmente in vigore.

3. L'onere medio unitario è stato calcolato tenendo conto dell'aumento annuo che si verifica grado per grado con l'immissione delle nuove unità sulla base dei disposti delle leggi sull'avanzamento. Esso è riferito all'ufficiale «campione», considerandolo ammogliato con un figlio ed a metà del periodo previsto di permanenza nel grado.

4. L'onere è stato calcolato tenendo conto che gli ufficiali entrano in Accademia nel mese di ottobre di ciascun anno.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: 1.1. Oneri di personale - Ufficiali)

(Importi in milioni di lire)

Anno	NUMERO UNITÀ	Onere medio unitario	Importo parziale	Importo totale
1989	C.V. - 1	20,8	- 20,8	54,6
	C.C. - 2	5,4	- 10,8	
	S.T.V. (A) + 5	9,1	+ 45,6	
	G.M. (A1) + 5	8,1	+ 40,6	
1990	C.A. + 1	9,4	+ 9,4	403,2
	C.V. - 1	20,8	- 20,8	
	C.C. - 4	5,4	- 21,6	
	S.T.V. (A) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (B) + 5	9,1	+ 45,6	
	S.T.V. (A1) (G.M. 9 mesi + S.T.V. 3 mesi) + 5	24,4 + 9,1	+ 121,9 + 45,6	
	G.M. (B1) + 5	8,1	+ 40,6	
1991	C.V. - 1	20,8	- 20,8	764,2
	C.C. - 3	5,4	- 16,2	
	S.T.V. (A) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (B) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (A1) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (C) + 5	9,1	+ 45,6	
	S.T.V. (B1) (G.M. 9 mesi + S.T.V. 3 mesi) + 5	24,4 + 9,1	+ 121,9 + 45,6	
	G.M. (C1) + 5	8,1	+ 40,6	
1992	C.A. + 1	9,4	+ 9,4	1 175,6
	S.T.V. (A) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (B) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (A1) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (C) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (B1) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (D) + 5	9,1	+ 45,6	
	S.T.V. (C1) (G.M. 9 mesi + S.T.V. 3 mesi) + 5	24,4 + 9,1	+ 121,9 + 45,6	
	G.M. (D1) + 5	8,1	+ 40,6	
1993	C.A. + 1	9,4	+ 9,4	1.616,8
	C.V. + 3	20,8	+ 62,4	
	C.F. - 2	5,1	- 10,2	
	C.C. + 4	5,4	+ 21,6	
	T.V. (A) (S.T.V. 9 mesi + T.V. 3 mesi) + 5	27,4 + 9,5	+ 136,9 + 47,6	
	S.T.V. (B) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (A1) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (C) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (B1) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (D) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (C1) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (E) + 5	9,1	+ 45,6	
	S.T.V. (D1) (G.M. 9 mesi + S.T.V. 3 mesi) + 5	24,4 + 9,1	+ 121,9 + 45,6	
	G.M. (E1) + 5	8,1	+ 40,6	

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: 1.1. Oneri di personale - Ufficiali)

(Importi in milioni di lire)

Anno	NUMERO UNITÀ	Onere medio unitario	Importo parziale	Importo totale
1994	C.A. + 1	9,4	+ 9,4	2.002,8
	C.V. + 3	20,8	+ 62,4	
	C.F. - 4	5,1	- 20,4	
	C.C. + 8	5,4	+ 43,2	
	T.V. (A) + 5	38,1	+ 190,5	
	T.V. (B) (S.T.V. 9 mesi + T.V. 3 mesi) + 5	27,4 + 9,5	+ 136,9 + 47,6	
	T.V. (A1) (S.T.V. 9 mesi + T.V. 3 mesi) + 5	27,4 + 9,5	+ 136,9 + 47,6	
	S.T.V. (C) + 5	36,9	+ 182,5	
	S.T.V. (B1) + 5	36,9	+ 182,5	
	S.T.V. (D) + 5	36,9	+ 182,5	
	S.T.V. (C1) .. + 5	36,9	+ 182,5	
	S.T.V. (E) + 5	36,9	+ 182,5	
	S.T.V. (D1) + 5	36,5	+ 182,5	
	S.T.V. (F) + 5	9,1	+ 45,6	
	S.T.V. (F1) (G.M. 9 mesi + S.T.V. 3 mesi) + 5	24,4 + 9,1	+ 121,9 + 45,6	
	G.M. (F) + 5	8,1	+ 40,6	
Costo a regime 2007	C.A. + 1	9,4	+ 9,4	7.995,4
	C.V. + 3	20,8	+ 62,4	
	C.F. + 37	48,6	+ 1.798,2	
	C.F. 3 mesi + 10	12,15 + 32,6	+ 121,5 + 326	
	C.C. 9 mesi .. + 30	43,5	+ 1.305	
	C.C. 3 mesi . + 10	13,1 + 28,5	+ 131 + 285	
	T.V. 9 mesi + 60	38,1	+ 2.286	
	T.V. 3 mesi + 10	9,5 + 27,3	+ 95 + 273	
	S.T.V. 9 mesi + 30	36,5	+ 1.095	
	S.T.V. 3 mesi + 5	9,2 + 24,3	+ 46 + 121,5	
	G.M. 9 mesi + 5	8,1	+ 40,5	
	G.M. 3 mesi .. + 5	8,1	+ 40,5	

1.3. Oneri di funzionamento - Acquisto di beni e servizi

NOTA

1. Per quanto attiene alla voce «missione e specializzazione», si chiarisce che gli ufficiali in servizio permanente effettivo frequentano un corso in Accademia a Livorno, dove è prevista una frequenza minima di 180 giorni con conseguente sanzione di missione.

2. Per quanto attiene alla voce «viveri» si rappresenta che:

a) sono stati considerati 330 giorni lavorativi all'anno (calcolando forfettariamente 35 giorni di assenza per motivi vari: licenze, infermità, eccetera);

b) è stato calcolato il valore della razione viveri per gli ufficiali in lire 2.000 al giorno, in quanto secondo la vigente normativa gli ufficiali hanno diritto a consumare un solo pasto al giorno;

c) il valore di lire 2.000 è quello medio tra le tre Forze armate;

d) il regime dei costi è raggiunto nel 1990.

3. Per quanto attiene alla voce «vestiario» si chiarisce che:

a) gli ufficiali non hanno diritto nè alla prima vestizione, nè alla successiva manutenzione, ma ricevono in uso - come previsto dalla normativa - taluni capi di corredo delle «dotazioni di reparto» esistenti presso ciascun Comando, Ente, Unità.

(Importi in milioni di lire)

SPECIE	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Missione e specializzazione	35,64	35,64 + 35,64 = 71,28	71,28	71,28	71,28	71,28
Viveri e vestiario	1,8	4,8 + 1,8 = 6,6	6,6	6,6	6,6	6,6

Costo missione lire 39.600 giornaliera.

Costo viveri + vestiario lire 2.000 giornaliera.

1989	39.600 × 90	giorni di missione	anno	entrata	Accademia	=	3.564.000 × 10	frequentatori	=	35.640.000
	2.000 × 90	» »	presenza	»	»	=	180.000 × 10	»	=	1.800.000
	39.600 × 90	» »	missione	»	fine	=	3.564.000 × 10	»	=	35.640.000
	4.000 × 240	» »	presenza	ulteriore	anno	=	480.000 × 10	»	=	4.800.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Oneri sulla base della classificazione economica**(Importi in milioni di lire)*

VOCE	A N N O						Totale generale (1989-1994)	Onere a regime (dal 2007)
	1989	1990	1991	1992	1993	1994		
1. Personale	54,6	403,2	764,2	1.175,6	1.616,8	2.002,8	6.017,2	7.995,4
3. Funzionamento ..	35,64	71,28	71,28	71,28	71,28	71,28	426,84	71,28
Acquisto beni e servizi	1,8	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6		6,6
TOTALE ...	92,04	481,08	842,08	1.253,48	1.694,68	2.080,68	6.444,04	8.073,28

*Totale nuove o maggiori spese correnti**(Importi in milioni di lire)*

	Anno	A carico dello Stato	Carico gestioni fuori bilancio	A carico del settore pubblico	Totale
1	1989	92,04	-	-	92,04
2	1990	481,08	-	-	481,08
3	1991	842,08	-	-	842,08
4	1992	1.253,48	-	-	1.253,48
5	1993	1.694,68	-	-	1.694,68
6	1994	2.080,68	-	-	2.080,68
TOTALE ...	-	6.444,04	-	-	6.444,04
Oneri a regime dal 2007	-	8.073,28	-	-	8.073,28

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSTO UNITARIO MEDIO

Ammiraglio Ispettore (CP) - Classe VII

1) Stipendio annuo lordo	L.	48.459.298
2) Tredicesima mensilità	»	4.038.275
3) Omogeneizzazione Ass. Funz. (compresa 13 ^a mensilità)	»	-
4) Indennità integrativa speciale (compresa 13 ^a mensilità)	»	12.070.000
5) Indennità operativa base e trascinamento (compresa 13 ^a mensilità)	»	6.278.400
6) Indennità art. 2-bis, legge n. 468 del 1987 (compresa 13 ^a mensilità)	»	2.730.000
7) Indennità militare	»	3.412.627
8) Aggiunta di famiglia	»	-
9) Contributi previdenziali a carico Stato (7,10% su 80% importo A)	»	3.493.539
10) Contributo assistenza sanitaria a carico Stato (su 100% importo B)	»	5.245.567
		TOTALE ... L. 85.727.706
		Meno stipendio C.A. (CP) ... L. 78.940.885
		Differenza di costo » 6.786.821

Importo A = 1+2+3+5+6 = L. 61.505.973

Importo B = 1+2+3+4+5+6+7 = L. 76.988.600 $\left\{ \begin{array}{l} (9,60\% \text{ fino a } 40 \text{ milioni}) \\ (3,80\% \text{ oltre } 40 \text{ milioni}) \end{array} \right.$

COSTO UNITARIO MEDIO

Contrammiraglio (CP) - Classe VIII

1) Stipendio annuo lordo	L.	43.170.824
2) Tredicesima mensilità	»	3.597.569
3) Omogeneizzazione Ass. Funz. (compresa 13 ^a mensilità)	»	-
4) Indennità integrativa speciale (compresa 13 ^a mensilità)	»	12.070.000
5) Indennità operativa base e trascinamento (compresa 13 ^a mensilità)	»	6.278.400
6) Indennità art. 2-bis, legge n. 468 del 1987 (compresa 13 ^a mensilità)	»	2.730.000
7) Indennità militare	»	2.916.948
8) Aggiunta di famiglia	»	-
9) Contributi previdenziali a carico Stato (7,10% su 80% importo A)	»	3.168.122
10) Contributo assistenza sanitaria a carico Stato (su 100% importo B)	»	5.009.022
		TOTALE ... L. 78.940.885
		Meno stipendio C.V. (CP) .. L. 69.484.804
		Differenza di costo » 9.456.081

Importo A = 1+2+3+5+6 = L. 55.776.793

Importo B = 1+2+3+4+5+6+7 = L. 70.763.741 $\left\{ \begin{array}{l} (9,60\% \text{ fino a } 40 \text{ milioni}) \\ (3,80\% \text{ oltre } 40 \text{ milioni}) \end{array} \right.$

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSTO UNITARIO MEDIO

Capitano di vascello (CP) - Classe VII - Sc. 1°

1) Stipendio annuo lordo	L.	32.513.217
2) Tredicesima mensilità	»	2.709.434
3) Omogeneizzazione Ass. Funz. (compresa 13 ^a mensilità)	»	3.900.000
4) Indennità integrativa speciale (compresa 13 ^a mensilità)	»	11.913.017
5) Indennità operativa base e trascinarsmento (compresa 13 ^a mensilità)	»	6.278.400
6) Indennità art. 2-bis, legge n. 468 del 1987 (compresa 13 ^a mensilità)	»	2.535.000
7) Indennità militare	»	2.233.818
8) Aggiunta di famiglia	»	-
9) Contributi previdenziali a carico Stato (7,10% su 80% importo A)	»	2.722.768
10) Contributo assistenza sanitaria a carico Stato (su 100% importo B)	»	4.679.150
		TOTALE ... L. 69.484.804
		Meno stipendio C.F. (CP) ... L. 48.649.672
		Differenza di costo » 20.835.132

Importo A = 1+2+3+5+6 = L. 47.936.051

Importo B = 1+2+3+4+5+6+7 = L. 62.082.886 { (9,60% fino a 40 milioni)
(3,80% oltre 40 milioni)

COSTO UNITARIO MEDIO

Capitano di Fregata (CP) - Livello VIII-bis - Classe VIII

1) Stipendio annuo lordo	L.	16.586.600
2) Tredicesima mensilità	»	1.382.216
3) Omogeneizzazione Ass. Funz. (compresa 13 ^a mensilità)	»	2.600.000
4) Indennità integrativa speciale (compresa 13 ^a mensilità)	»	11.550.707
5) Indennità operativa base e trascinarsmento (compresa 13 ^a mensilità)	»	6.278.400
6) Indennità art. 2-bis, legge n. 468 del 1987 (compresa 13 ^a mensilità)	»	2.145.000
7) Indennità militare	»	2.504.200
8) Aggiunta di famiglia	»	-
9) Contributi previdenziali a carico Stato (7,10% su 80% importo A)	»	1.646.758
10) Contributo assistenza sanitaria a carico Stato (su 100% importo B)	»	3.955.791
		TOTALE ... L. 48.649.672
		Meno stipendio C.C. (CP) .. L. 43.520.023
		Differenza di costo » 5.129.649

Importo A = 1+2+3+5+6 = L. 28.992.216

Importo B = 1+2+3+4+5+6+7 = L. 43.047.123 { (9,60% fino a 40 milioni)
(3,80% oltre 40 milioni)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSTO UNITARIO MEDIO

Capitano di Corvetta (CP) - Livello VIII - Classe VII

1) Stipendio annuo lordo	L.	14.715.000
2) Tredicesima mensilità	»	1.226.250
3) Omogeneizzazione Ass. Funz. (compresa 13 ^a mensilità)	»	1.083.336
4) Indennità integrativa speciale (compresa 13 ^a mensilità)	»	11.516.569
5) Indennità operativa base e trascinarsmento (compresa 13 ^a mensilità)	»	5.488.800
6) Indennità art. 2-bis, legge n. 468 del 1987 (compresa 13 ^a mensilità)	»	2.106.000
7) Indennità militare	»	2.296.200
8) Aggiunta di famiglia	»	-
9) Contributi previdenziali a carico Stato (7,10% su 80% importo A)	»	1.398.381
10) Contributo assistenza sanitaria a carico Stato (su 100% importo B)	»	3.689.487
		TOTALE ... L. 43.520.023
		Meno stipendio T.V. (CP) ... L. 38.108.675
		Differenza di costo » 5.411.348

Importo A = 1+2+3+5+6 = L. 24.619.386

Importo B = 1+2+3+4+5+6+7 = L. 38.432.155 { (9,60% fino a 40 milioni)
(3,80% oltre 40 milioni)

COSTO UNITARIO MEDIO

Tenente di Vascello (CP) - Livello VII - Classe VIII

1) Stipendio annuo lordo	L.	12.553.000
2) Tredicesima mensilità	»	1.046.083
3) Omogeneizzazione Ass. Funz. (compresa 13 ^a mensilità)	»	-
4) Indennità integrativa speciale (compresa 13 ^a mensilità)	»	11.453.779
5) Indennità operativa base e trascinarsmento (compresa 13 ^a mensilità)	»	4.699.200
6) Indennità art. 2-bis, legge n. 468 del 1987 (compresa 13 ^a mensilità)	»	2.067.000
7) Indennità militare	»	1.896.200
8) Aggiunta di famiglia	»	-
9) Contributi previdenziali a carico Stato (7,10% su 80% importo A)	»	1.156.748
10) Contributo assistenza sanitaria a carico Stato (su 100% importo B)	»	3.236.665
		TOTALE ... L. 38.108.675
		Meno stipendio S.T.V. (CP) . L. 36.522.631
		Differenza di costo » 1.586.044

Importo A = 1+2+3+5+6 = L. 20.365.283

Importo B = 1+2+3+4+5+6+7 = L. 33.715.262 { (9,60% fino a 40 milioni)
(3,80% oltre 40 milioni)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSTO UNITARIO MEDIO

Sottotenente di Vascello (CP) - Livello VII - Classe V

1) Stipendio annuo lordo	L.	11.785.000
2) Tredicesima mensilità	»	982.083
3) Omogeneizzazione Ass. Funz. (compresa 13 ^a mensilità)	»	-
4) Indennità integrativa speciale (compresa 13 ^a mensilità)	»	11.453.779
5) Indennità operativa base e trascinamento (compresa 13 ^a mensilità)	»	3.744.000
6) Indennità art. 2-bis, legge n. 468 del 1987 (compresa 13 ^a mensilità)	»	2.067.000
7) Indennità militare	»	1.896.200
8) Aggiunta di famiglia	»	474.240
9) Contributi previdenziali a carico Stato (7,10% su 80% importo A)	»	1.055.255
10) Contributo assistenza sanitaria a carico Stato (su 100% importo B)	»	3.065.094
TOTALE ...		L. 36.522.651
Meno stipendio G.M. (CP) ..		L. 31.980.577
Differenza di costo		» 4.541.954

Importo A = 1+2+3+5+6 = L. 18.578.083

Importo B = 1+2+3+4+5+6+7 = L. 31.928.062 { (9,60% fino a 40 milioni)
(3,80% oltre 40 milioni)

COSTO UNITARIO MEDIO

Guardiamarina (CP) - Livello VI - Classe II

1) Stipendio annuo lordo	L.	8.941.000
2) Tredicesima mensilità	»	745.083
3) Omogeneizzazione Ass. Funz. (compresa 13 ^a mensilità)	»	-
4) Indennità integrativa speciale (compresa 13 ^a mensilità)	»	11.414.207
5) Indennità operativa base e trascinamento (compresa 13 ^a mensilità)	»	3.120.000
6) Indennità art. 2-bis, legge n. 468 del 1987 (compresa 13 ^a mensilità)	»	1.989.000
7) Indennità militare	»	1.656.200
8) Aggiunta di famiglia	»	600.000
9) Contributi previdenziali a carico Stato (7,10% su 80% importo A)	»	840.000
10) Contributo assistenza sanitaria a carico Stato (su 100% importo B)	»	2.675.087
TOTALE ...		L. 31.980.577

Importo A = 1+2+3+5+6 = L. 14.795.083

Importo B = 1+2+3+4+5+6+7 = L. 27.865.490 { (9,60% fino a 40 milioni)
(3,80% oltre 40 milioni)

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il quadro XI - ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto - di cui all'allegato A, tabella n. 2, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già sostituito dalla tabella D allegata alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. I numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello, previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di tre unità e di ventiquattro unità. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 3.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di ammiraglio ispettore, previsto dal quadro XI di cui all'articolo 1, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ha inizio dal terzo anno successivo a quello cui è riferito l'ultimo quadro di avanzamento a tale grado, formato sulla base della normativa in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La prima promozione al grado di ammiraglio ispettore da effettuare ai sensi del comma 1 non può comunque avere decorrenza precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di contrammiraglio, previsto dal quadro XI di

cui all'articolo 1, ha inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. A decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di vascello del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto è pari a quello riportato alla colonna 5 del quadro XI di cui all'articolo 1.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

- a) n. 7 promozioni nel primo e nel secondo anno;
- b) n. 8 promozioni nel terzo anno;
- c) n. 9 promozioni nel quarto anno.

Art. 6.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto, quale risulta dalla colonna 5 del quadro XI di cui all'articolo 1, ha inizio a decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

- a) n. 11 promozioni nel primo anno;
- b) n. 12 promozioni nel secondo anno;
- c) n. 14 promozioni nel terzo anno;
- d) n. 16 promozioni nel quarto anno.

Art. 7.

1. Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI di cui all'articolo 1, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superio-

re se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di quattro anni.

Art. 8.

1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI di cui all'articolo 1.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per l'anno 1989, in lire 485 milioni per l'anno 1990 ed in lire 845 milioni per l'anno 1991, ivi comprese le spese per beni e servizi pari a lire 38 milioni per l'anno 1989 ed a lire 78 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO (Articolo 1)

XI. - RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

1 GRADO	2 Forma di avanzamento al grado superiore	3 Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	4 Organico del grado	5 Promozioni annuali al grado superiore	6 Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Ammiraglio Ispettore . . .	-	-	1	-	-
Contrammiraglio	scelta	-	9	1 ogni 3 anni (b)	tutti
Capitano di vascello	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale ammiraglio, o incarico equipollente	58	1 o 2 (c)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati
Capitano di fregata	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente	156	10	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati o di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	-	88	-	-
Tenente di vascello	scelta	12 mesi come capo di ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	224	17 o 18 (d)	1/12 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	18 mesi di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	114	-	-
Guardiamarina	anzianità	-	-	-	-

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo. .

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31.

(c) Ciclo di cinque anni: 2 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno; 1 promozione nel terzo anno.

(d) Ciclo di cinque anni: 18 promozioni nel primo, terzo e quinto anno; 17 promozioni nel secondo e quarto anno.